

LXX.

TORNATA DEL 6 MAGGIO 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Comunicazione — Ringraziamenti — Presentazione di un progetto di legge — Seguito della discussione generale del disegno di legge: « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti » (N. 17) — Parlano i senatori Guarneri, Vitelleschi, Buonamici ed il relatore Lucchini Giovanni — Rinvio del seguito della discussione alla tornata successiva.*

La seduta è aperta (ore 15 e 35).

Sono presenti i ministri dell'interno, di grazia, giustizia e dei culti, e della marina.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di una comunicazione pervenuta dal presidente della Corte dei conti.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« Roma 8 maggio 1901 ».

« In esecuzione della legge 15 agosto 1867, n. 3853, ho l'onore di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina di aprile p. p. non fu fatta da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« In pari tempo, adempiendo al disposto dell'art. 58, penultimo paragrafo, della legge sull'amministrazione e la contabilità dello Stato (17 febbraio 1884, n. 2016) mi pregio di tra-

smettere l'elenco dei mandati di pagamento, che furono firmati dal ragioniere in seguito ad ordine scritto del ministro.

« Il Presidente
G. FINALI ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Il dott. Luigi Messedaglia, a nome anche della famiglia, ringrazia il Senato della commemorazione e delle condoglianze inviategli per la morte del compianto senatore Messedaglia.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'interno per presentare un progetto di legge.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Mi onoro di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, col quale il Governo del Re è autorizzato a protrarre per un termine non superiore a sei mesi

l'amministrazione straordinaria del regio commissario per il comune di Napoli.

Pregherei il Senato di voler dichiarare d'urgenza questo disegno di legge, perchè i poteri del regio Commissario scadono il giorno 11 di questo mese.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge.

Il ministro chiede che esso sia dichiarato d'urgenza.

Se non vi sono obiezioni, l'urgenza s'intende accordata.

Io proporrei al Senato di voler dimandare l'esame di questo disegno di legge alla stessa Commissione, che riferì sul disegno di legge, ora pendente nell'altro ramo del Parlamento, intorno alle proroghe da concedersi ai regi commissari in genere. Così esso potrà essere portato in discussione al più presto.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni sul concordato preventivo, e sulla procedura dei piccoli fallimenti» (N. 17).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti».

Come il Senato rammenta, nella seduta di sabato venne iniziata la discussione generale.

Non essendo presente il primo iscritto, senatore Vitelleschi, la facoltà di parlare spetta al senatore Guarneri.

GUARNERI. Onorevoli colleghi! Sarò breve, giacchè il magistrale discorso dell'onor. nostro collega senatore Carnazza ha ieri esaurito il tema. Egli ha preso, corpo a corpo, questo progetto di legge, lo ha analizzato e lo ha criticato.

A me non resta che di esaminare il punto fondamentale ossia la causa che, a parere dell'onorevole guardasigilli, giustifica la presentazione di questa legge. E la ragione è una: *La moratoria ha fatto cattiva prova in Italia.*

Noi, in Italia, abbiamo un vezzo, che è divenuto tradizionale: quando difettano gli uomini, correggiamo le leggi. Quando gli uomini applicano male, o poco bene una legge, allora puniamo la legge e la rifacciamo.

Questa volta poi non solo spingiamo la nostra vendetta dell'asserto insuccesso della moratoria, contro la legge, ma le diamo la pena più grave — non la riformiamo — ma l'aboliamo.

Ma bisogna, prima di ogni altro, esaminare se questa legge sia stata dovutamente applicata. L'onor. senatore Carnazza vi ha indicati dei fatti, che lasciano gravemente dubitare dell'esatta applicazione di questa legge.

Egli vi ha detto, che qualche volta la moratoria è stata concessa, senza che si fossero presentati i libri regolarmente tenuti, o peggio, che questi si sono regolarizzati dopo la domanda di moratoria.

Sono convinto che l'onor. guardasigilli, o il relatore per lui, risponderà che questo è un caso eccezionale, e che la eccezione non mette in cimento la regola.

E diranno vero, giacchè non è da presumere che questi casi di dolo o di frode alla legge siano prevalenti in tutte le moratorie.

Ma questi fatti vi dimostrano però con qual leggerezza è stata applicata questa legge, tanto che questi abusi sono passati inosservati. Io, per la mia non breve esperienza, so che quando si fa una domanda di moratoria, più che il tribunale è il cancelliere che esamina se vi sono i tre requisiti di legge per accordare la moratoria, cioè: la presentazione dell'elenco dei creditori, del bilancio e dei libri di commercio regolarmente tenuti; e quando il cancelliere assicura il presidente, che queste formalità sono state adempiute, la moratoria, è largita.

Io non vi dico che per il caso della moratoria ci siamo ridotti al caso dei decreti che accordano l'abbreviazione dei termini per la citazione, o all'ordinanze che ammettono il passaggio dal rito formale al sommario. In questi casi si sa, che il cancelliere prende le domande, e senza aver neanche inteso il presidente, vi scrive sotto il decreto col quale si riconosce l'urgenza e si autorizza l'abbreviazione dei termini, o il giudizio sommario, e poi le presenta tutte riunite alla firma del presidente, che ciecamente le soscrive, l'una dopo l'altra, senza esame. Non vi dirò, o signori, che per le moratorie siamo giunti a questo punto, ma vi assicurerò che in fatto esse si concedono con troppa facilità e condiscendenza.

Qualche volta ho rimostrato contro questo sistema, e mi si è risposto, che la legge non

impone al tribunale di esaminare *a fondo*, se nel merito quelle forme rispondano allo scopo, ma solamente di assicurarsi dell'adempimento di quelle formalità; e mi si è allegato il testo di un articolo del Codice di commercio che autorizza solo questo lavoro superficiale, e l'articolo che si è invocato è il seguente (art. 827), il quale sancisce:

« Se le giustificazioni addotte *appariscono* sufficienti, il Tribunale, sentito il ricorrente in Camera di Consiglio, può ordinare, ecc., ecc. ».

E da questo testo si è voluto dedurre, che il tribunale non è chiamato che a vedere le apparenze e non la sostanzialità delle forme prescritte.

Si comprende, che ho rimostrato che era questo un modo troppo leggiero e troppo giudicaico di interpretare la legge, soffocandone lo spirito con la parola gretta del testo; ma non posso negare che la frase dell'art. 827 non è felice, che il legislatore avrebbe potuto sostituirvi una frase più recisa. Ho soggiunto, che se non v'è la frase *havvi* lo spirito; che il magistrato non è un automa incaricato di vedere e non di giudicare l'adempimento esatto delle garanzie disposte dalla legge. Ciò non ostante l'uso e l'abuso erano così comodi e facili, che è divenuta una abitudine, che il tribunale non si curi di esaminare a fondo sull'adempimento non apparente, ma reale di queste garanzie, che la legge vuole per assicurare la serietà della moratoria. Ed io domando a me stesso, dinanzi a questi fatti, se dietro a questo strano modo di eseguire la legge sulla moratoria, si possa dire in serietà, che la moratoria abbia fatto cattiva prova in Italia. Dubito che non sia questa quella grave e seria esperienza fatta dal Nord al Sud dell'Italia, che potrebbe autorizzare a lanciare questa condanna contro la povera moratoria, e asserire che essa non sia riuscita in Italia.

Dubito, che forse il guardasigilli, invece di dirigersi al potere legislativo, avrebbe fatto opera più adeguata, se si fosse diretto al potere giudiziario, ed avesse inviata una circolare ai presidenti ed ai regi procuratori dei tribunali per imporre loro di applicare, non dirò severamente, ma più adeguatamente le sanzioni di legge riguardanti la moratoria, e che avesse vegliato alla esecuzione di questa circolare. Ma vi ha di più; il ministro nella sua rela-

zione ci ha detto quali siano le ragioni per cui crede, che in Italia la moratoria abbia fatto cattiva prova, ed ha detto: Prima che per ottenere la stessa si ingigantiscano nei bilanci le attività, accrescendo la quantità, e falsando, la qualità ed il prezzo delle merci, che si dicono esistenti nei magazzini di colui che richiede la moratoria; come anco facendo annotare tra i crediti i nomi di debitori decotti o insolubili. Ed in tal modo si gonfi l'attività.

Ma questo non è certo effetto della legge. Il legislatore, egli è vero, non ha imposto tassativamente al magistrato quale sia il suo compito per assicurare l'attivo di colui che chiede la moratoria; ma nel suo prudente arbitrio, nella sua facoltà discrezionale, il presidente del Tribunale potrebbe senza dubbio accertare quest'attivo, facendo un'inchiesta sui magazzini di colui che chiede la moratoria, facendo accertare se la qualità e la quantità delle merci corrispondano alle annotazioni del bilancio, ed esaminando se i prezzi delle dette mercanzie siano eccessivi; assicurarsi insomma della verità del bilancio.

In tutti i casi, o signori, se vi fosse su questo riguardo un difetto, una lacuna, della nostra legislazione sulla moratoria, nessuna cosa vieterebbe a noi di correggere questo difetto, o di riempire questa lacuna. Anzi aggiungo: che nell'istituto novello che ci si propone dei concordati preventivi sono stabilite delle norme per l'accerto dell'attivo, tanto pel valore delle merci dichiarate, che della serietà dei crediti annotati nel bilancio. Or, invece d'iscrivere queste novelle sanzioni in quell'istituto nuovo, non potremmo riformare l'istituto vecchio della moratoria, e supplire questo vuoto?

Ma inoltre resta davvero *indeterminata* (come asserisce il ministro nella sua relazione, a pruova dell'insuccesso della moratoria), la condizione di colui che chiede la moratoria, e che l'ha ottenuta? ed è che non si conosca la sua posizione giuridica di fronte ai creditori e ai terzi? Parmi, al contrario, che nella legge questo vuoto non vi sia; anzi, il fissare queste norme è affidato al magistrato per determinare la condizione giuridica del chiedente la moratoria. E ciò in virtù dell'art. 828 del Codice di commercio che così prescrive: « Le *norme speciali* della liquidazione o le autorizzazioni a

vendere, a costituire ipoteche o pegni, a prendere danari a mutuo, a transigere, ad esigere, far pagamenti e a far altri atti strettamente necessari allo scopo della liquidazione, *devono* esser dati dal tribunale con la sentenza che accorda la moratoria, o con altre posteriori, sentita la Commissione liquidatrice ». Dunque queste norme debbono esser fissate, caso per caso dal tribunale; e se questo nell'accordare la moratoria le ha omesse o le ha sancite in modo leggiero o insufficiente, in tal caso il difetto non è della legge, ma del magistrato. Ma in tutti i casi, alle norme speciali a fissarsi caso per caso dal magistrato, si avrebbero potuto sostituire norme generali sancite dalla legge.

E giova osservare, che ora agli articoli 8 e 9 dell'attuale progetto di legge, nel caso dei concordati preventivi, sono state stabilite non norme variabili affidate al criterio del tribunale, ma norme generali, e fisse, per le quali si è determinata la condizione giuridica di colui che ha ottenuto il concordato preventivo. Or perchè queste norme non possono essere applicate al caso della moratoria, riformando il citato articolo 823 del Codice di commercio? Se v'è una lacuna, si riempia; se v'è un difetto, si riformi; non vi è però certo necessità di abolire un istituto. Io comprendo che si abolisca un istituto, quando vi sono in esso dei vizi congeniti, organici, che sono attaccati ad esso come la pelle di Nesso; che insomma non possono quegli istituti esistere senza detti indispensabili e viziosi organismi; ma quando questi difetti sono accidentali ed occasionali per mancanza della legge e per difetto di esplicita sanzione, a me pare che converrebbe meglio riformare la legge, e non già abolire l'istituto.

E, caso strano, il ministro nella sua relazione di questo suo progetto di legge ha parlato dei due sovra allegati inconvenienti della moratoria, ma ha del tutto omesso di parlare del più grave degli inconvenienti, anzi di quell'inconveniente che non altera solo l'istituto della moratoria, ma bensì tutti quelli del fallimento e del concordato, e che è la carie che vizia, distrugge, consuma tutte le istituzioni commerciali del fallimento. Permettetemi, signori, che attiri l'attenzione vostra e del guardasigilli su questo ben grave argomento.

Non è tanto il vizio dello ingrossamento - per-

mettetemi la frase - dell'attivo del commerciante, quanto quello dell'ingrossamento del *passivo* che forma il vizio radicale dell'organismo del fallimento. Quando un commerciante si decide o a mettersi in fallimento, o a chiedere la moratoria, ha la cura vari mesi prima di dirigersi ad un avvocato specialista dei fallimenti, che si fa pagar bene prima, e meglio dopo, quando il concordato si stipula.

L'opera di questi uomini di legge è come quella della levatrice che procura l'aborto. Egli prepara lo stato per chiedere la dichiarazione di fallimento, o quello per ottenere la moratoria. Naturalmente non può toccare i libri del periodo anteriore, ma dispone i libri per il periodo posteriore; dippiù crea delle cambiali o altri titoli debitori in favore di persone che non hanno nessun interesse nel patrimonio del commerciante, finge non estinte cambiali che pure si estinguono in quel periodo, in modo tale che il passivo s'ingrossa; e si crea con tale arte una classe di supposti creditori, i quali sono i *compari* di colui che si prepara a chiedere il fallimento o a mettersi in moratoria. Ed in tal modo cioè con questi creditori fittizi si assicura la maggioranza, nel caso di fallimento, della delegazione dei creditori, come nel caso di moratoria, la predominanza nella Commissione dei creditori, e più, nel caso e nel momento del concordato, si costituisce la maggioranza legale, che accetta le modalità del detto concordato. È in virtù di questo meccanismo, che il debitore diventa l'arbitro, il despota dei suoi effettivi creditori. Egli impone loro il concordato e le condizioni speciali dello stesso, cioè le quote, i termini e le specialità del pagamento; insomma impone tutto, perchè ha a fianco suo una fittizia maggioranza di supposti creditori, i quali muovono e dirigono il fallimento, la moratoria o il concordato, tutto a suo profitto.

Questo è il grave difetto, è la carie del commercio in Italia. A tutto questo non ha posto il presente progetto di legge, anzi, cosa strana, il ministro s'interessa dell'ipotesi contraria, cioè della *manca* di creditori nell'elenco presentato; ed ad ovviare a questa omissione impone delle forme di pubblicità; mentre al contrario è l'eccesso, e la falsità dei supposti creditori che si deve lamentare, e ad esso precipuamente porre riparo!

Nè si dica, che nel progetto di legge siavi

il diritto ad ognuno dei veri creditori di opporsi alla verifica dei titoli di quei singoli creditori, ch'egli ritiene non essere veri, reali ed effettivi.

Signori, nessuna opera havvi più difficile di questa, cioè di provare che un creditore non sia tale; ciò si chiama in linguaggio legale, dover *provare il negativo*; cioè fornire la prova più difficile. Provate infatti che Tizio, il quale è latore di una cambiale, sottoscritta, accettata e scaduta, non è legittimo creditore: ciò è difficilissimo per non dire impossibile lavoro. E per questo, o signori, riesce anco difficile applicare le sanzioni penali che la legge commina contro questi ipocriti, o falsi creditori. La legge non ha mancato di fornire il vero creditore di queste sanzioni penali; ma ditemi, o signori, se è possibile che un povero creditore affronti 10, 15, 20 giudizi penali, colla responsabilità che essi includono, colla difficoltà di fare la prova, e coll'onere delle spese? Or era questo il vizio più grave dell'attuale sistema dei fallimenti, e contro questo danno nessun rimedio rinviensi, nè nel codice attuale, nè oggi in questo progetto di legge.

Certo però parmi, che riguardo all'istituto della moratoria piuttosto che cancellarlo dal Codice, fosse prudente di rinnovarne l'esperienza con una severità degna dei magistrati; ed ove da questa esperienza risultasse che vi siano dei difetti e delle lacune, in tal caso correggere i difetti e riempire le lacune.

Ma fossimo almeno sicuri, che questo istituto nuovo dei concordati preventivi, con cui si vuol sostituire il vecchio sistema della moratoria, ne correggesse tutti i difetti!!! Or parmi che l'egregio relatore stesso mostri di essere un po' scettico, di avere dei dubbi sul risultato di esso, quando dice nella sua relazione: « Il vostro Ufficio centrale, nella convinzione che il concordato preventivo serva a *minorare questi danni*, ha accolto favorevolmente la proposta del ministro ».

Dunque secondo il concetto dell'esimio relatore non si tratta che solo di *minorare i danni*. Or come egli può assicurare; che a ciò riesca il sistema dei concordati preventivi?

Ma niuno può calcolare esattamente l'entità dei danni che cagionerà un istituto novello da sperimentare; nessuno può al certo essere pro-

feta di ciò che avverrà in Italia per l'adozione del sistema del concordato preventivo.

Ma si dirà: se l'esperienza non l'abbiamo fatta noi, l'hanno fatta altri Stati. Nulla di più fallace, tanto per gli istituti politici che per i commerciali, di contar nel difetto della propria, sull'esperienza straniera.

L'esperienza muta secondo il meridiano, secondo le diverse indoli, costumi, ed abitudini, non che secondo il diverso grado di civiltà. Ciò che dà un buon risultato in Inghilterra non lo dà in Francia; ciò che non riesce in Francia può riuscire in Italia; e non possiamo nemmeno anticipare un giudizio sugli effetti di un istituto commerciale in tutta l'Italia, cioè, se essi saranno eguali al nord e al sud. Legiferando, bisogna spesso prendere una media corrispondente alla probabilità dei risultati nelle varie regioni di uno Stato.

Dunque, dinanzi a questa ingenua confessione dell'egregio relatore, che il procedimento dei concordati preventivi lascerà degli inconvenienti e dei danni; che insomma non è un rimedio effettivo, che assicuri la cura di tutti gl'inconvenienti che si dicono cagionati dalla moratoria, mi pare che non sia il caso di mutare sistema e di abolire tutto un istituto per accoglierne un altro, del quale si confessa sin da oggi, che lascerà alcuni degli inconvenienti deplorati.

Un'ultima riflessione, ed avrò finito. Vi sono dei casi, in cui, perchè possa attuarsi il concordato preventivo, è necessario prima che si dia luogo alla moratoria. Tutti coloro che vivono coi libri e sui libri, gridano contro le astuzie che può operare il debitore; io, che consulto i libri, ma vivo un po' la vita degli affari, vi dico che vi è nei casi di fallimento qualche volta un altro pericolo, cioè le esagerate dimande dei creditori dei falliti, alle quali non è possibile di aderire. Quando il fallimento scoppia come un fulmine, inaspettato, sulla testa di un commerciante, i suoi infelici creditori, che erano tranquilli sulla solvibilità del loro debitore, che attendevano alle scadenze stabilite l'incasso dei loro fondi, e che a causa del sopravvenuto inatteso fallimento e per la mancanza degli incassi temono della loro esistenza commerciale, temono d'essere travolti ancor essi nel fallimento; quando ciò avviene,

i creditori diventano pazzi per paura, feroci contro i debitori; non havvi modo di indurli ad un componimento qualunque, e molto meno ad un concordato preventivo. Essi minacciano il fallito di un giudizio di bancarotta semplice o anco fraudolenta, chiedono il pronto pagamento almeno di una parte considerevole dei loro crediti, ed esigono, almeno, garanzie di terzi e firme solidissime che il debitore non può procurarsi nel suo stato di decozione:

Allora soccorre l'unico istituto benefico, che è quello della moratoria. Essa dà tempo al tempo, lascia che si rinsavisca un po, permette che si faccia l'esperimento della solvibilità del debitore fallito. La moratoria è la vera misura salutare che possa preparare gli animi ad un concordato preventivo.

Se questa non vi fosse, l'infelice debitore sarebbe obbligato, nell'impossibilità di soddisfare le smodate esigenze dei suoi creditori, a subire il fallimento e chiederne la dichiarazione al magistrato. Io vi citerò un solo esempio; e non lo citerò nei suoi dettagli, perchè sarebbero un po' emozionanti; e non vorrei che mi si rimproverasse di aver fatto appello al vostro cuore o alla vostra immaginazione.

Un vecchio negoziante inglese, rispettabile per la sua canizie (aveva più di 80 anni), si trovò un giorno nel pericolo di dover sospendere i suoi pagamenti. Egli rappresentava una casa che contava quasi cento anni di vita, in Palermo, poichè datava dalla fine del secolo XVIII, era più antica della ditta Florio.

La causa di questo suo dissesto era la seguente:

Egli aveva aperto un conto corrente a due suoi parenti per la cifra di 200 o 300 mila lire. Questi erano conduttori di una zolfara, che faceva prevedere il più prospero avvenire; dessi scavarono dei pozzi, impiantarono delle macchine, costruirono un piano inclinato e dei fabbricati in quella miniera; ma un giorno una inondazione, un altro un incendio distrussero in gran parte quelle opere; sicchè, per salvare quel che restava di quei capitali, si dovette usare di quel conto corrente sino alla cifra di 700 ad 800 mila lire.

Sopravvenne indi la crisi zolfifera, e l'enorme ribasso dei prezzi, e fu necessità chiudere i pozzi e sospendere la lavorazione che sarebbe stata a pura perdita. I proprietari dall'altra

parte chiesero lo scioglimento del contratto per la inoperosità della miniera, ed il magistrato l'accordò; ed i poveri gabellotti non poterono domandare un centesimo delle migliorie; giacchè il Codice civile attribuisce al gabellante le migliorie fatte dal fittuario durante il contratto; e se non vi fosse stato l'articolo del Codice, vi sarebbe stato il patto esplicito del contratto di affitto della miniera, per il quale in caso di scioglimento non vi era diritto a ripetere il valore delle migliorie.

Il povero vecchio in tale situazione fu obbligato pria a mettersi, come si suol dire, in sofferenza, cioè a rinnovare le sue cambiali; ma gli istituti di credito gli chiusero gli sportelli ed il credito gli venne meno, sicchè si ridusse alla vigilia di dover sospendere i pagamenti. Tentai un concordato amichevole e preventivo con i creditori, e mi fu impossibile, per l'esagerate pretese dei furibondi creditori; e si arrivò a minacciare sinanco un processo di bancarotta fraudolenta contro un vecchio più che ottuagenario.

Allora non ebbi che una sola risorsa, la moratoria; la chiesi e l'ottenni.

Durante il periodo della moratoria fu pagato un acconto del 35 al 40 per cento; i creditori presero un poco di coraggio, la loro ira si attenuò e potei fare un concordato. Però dai termini dello stesso potete comprendere quali erano ancora le pretese di alcuni creditori.

Fu data con essa la preferenza nel pagamento agli istituti di crediti, i più esigenti di tutti; indi ai creditori fuori piazza che non si credevano tenuti a tanti riguardi verso il debitore; indi ai creditori di piazza, e finalmente ai creditori di famiglia, che restarono gli ultimi.

Prima che egli morisse furono soddisfatte le prime due categorie di creditori ed una parte considerevole della terza. Dopo la sua morte, soddisfatta la terza categoria; e gli eredi credettero opportuno finirla una volta, ed abbandonare quello che restava del patrimonio ereditario, alla quarta categoria dei creditori di famiglia. Questo contratto è stato sottoscritto due o tre mesi fa; e tutto è finito colla più perfetta onorabilità.

Quando io feci l'ultima visita a quel vecchio mio amico, prossimo alla morte, egli con quella calma inglese ebbe a dirmi queste poche parole: Abbiatemi la gratitudine di colui a cui

avete salvato l'onore suo e dei suoi. Io o signori ho la coscienza di non aver meritato quell'elogio; l'elogio era dovuto alla legge, cioè all'istituto della moratoria che mi permise, di gettare un po' d'acqua fresca sulla testa di quegli accaniti creditori; di dare tempo al tempo, e di poter venire ad un concordato.

Non vi dirò che questo sia il fatto comune, o universale, ma vi dico che vi sono dei casi in cui, come prolegomeno al concordato preventivo, è necessario di dover ricorrere alla moratoria. Senza questa non v'è in tal caso che il fallimento.

Signori, la moratoria è un *istituto onesto*, è l'unica risorsa di legge che ha un povero commerciante, il quale vuole soddisfare tutti i suoi creditori ed evitare il fallimento, ma che oggi non lo può. Cancellare questo istituto dal Codice di commercio italiano, cancellarlo a due mani per sostituirvi un istituto nuovo, ignoto tra noi, e che non vi ha fatto prova; cancellarlo prima di farlo applicare rigorosamente o almeno prima di riformarlo adeguatamente, non mi pare che fosse opera saggia di legislatori che appartengano al Senato d'Italia; sarebbe al certo cancellare una delle poche pagine che onorano il Codice di commercio d'Italia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi.

VITELLESCHI. Mi duole di dovere parlare in un senso affatto opposto del mio caro e stimato amico ed ultimo preopinante; ma forse non è male che si senta in Senato anche un'altra campana. Io domandai ieri la parola quando un altro oratore faceva l'apologia della moratoria. Tante volte mi sono trovato a scrivere ed a parlare su questo argomento, che avrei mancato al dover mio, se al momento attuale della discussione avessi taciuto.

Per me la moratoria è stata sempre una grande perturbatrice della giustizia e della onestà pubblica.

In fatto di disposizioni legislative, noi abbiamo altri pesi sulla coscienza in riguardo all'educazione morale dei nostri popoli, ma intanto non v'ha dubbio che alcune fra queste hanno più direttamente valso, a mio avviso, ad abbassare il carattere italiano e a scemare il suo credito nel commercio delle nazioni.

Una prima è stato il cambiamento introdotto nella distribuzione delle pene del Codice penale; e per questo è rimasto bene accertato che in Italia si poteva prendere la vita altrui senza rischiare la propria.

E, siccome l'Italia era il paese dove la vita altrui si prendeva più che altrove, si capisce chiaramente come queste disposizioni, dato lo stato di fatto, abbiano preso il carattere di un vero incoraggiamento e procurato davanti al mondo la presunzione di una specie di doloroso e triste monopolio, monopolio di cui non potremmo essere accusati, se la nostra legislazione si fosse almeno conformata a quello che si pratica in tutto il mondo, invece di fare un inutile ed unico esperimento che, essendo applicato in un paese, dove secondo la statistica si ha la più grossa percentuale di delitti, accenna ad una deficienza di energia e di carattere che ci perturba all'interno e ci discredita all'estero.

L'altra riforma è stata l'introduzione della moratoria nel Codice di commercio. In Italia la ancora scarsa abitudine della vita commerciale fa sì che non tutti coloro che vi si dedicano, siano egualmente corretti e previdenti. Ora è proprio in questo paese che noi abbiamo offerto il modo di non pagare con quella precisione che richiede la vita commerciale. Qui mi piace di notare che in Italia vi è un sentimento prevalente — forse originato da una buona qualità, ma nefasto nei suoi effetti — vale a dire che noi ci preoccupiamo sempre della parte subiettiva della questione. Vi sono 4000 uccisi all'anno? Non li ammazzano sotto gli occhi nostri, tanto peggio per loro. Vi è un processo grave? tutto il mondo si appassiona per l'imputato e si sente il bisogno di calmarlo. Un seguito di queste impressioni umanitarie hanno fatto sparire una pena che era garanzia davanti alla società per l'ordine pubblico in Italia e fuori. La moratoria ha le stesse origini! L'onorevole preopinante ci ha raccontato un fatto pietoso, interessante.

Un seguito di questi fatti ci hanno condotto ad istituire la moratoria, non pensando alle conseguenze della ripetizione di questi fatti.

Ora c'è una legge ordinaria che provvede a tutte le eventualità di affari civili e normali e si chiama il Codice civile. In questo naturalmente, preoccupandoci della vita normale di tutti i giorni, si tiene conto di elementi obbiettivi e

subbiettivi perchè la legge è fatta per gli uomini in generale.

Ma colla procedura civile non si era più all'altezza della vita del tempo, della vita commerciale e industriale, perchè manca in essa quella rapidità di movimenti che si richiede per la vita all'ingrande.

I miracoli dell'industria si sono compiuti appunto così, vale a dire, che lo stesso capitale si muove così rapidamente che figura tante volte, e per tanti scopi che non potrebbe adempiere, se fosse sottoposto alla legislazione civile, e soprattutto alla legislazione procedurale italiana che offre i mezzi al debitore di non pagare mai. (*Si ride*).

Invece la condizione dei commercianti ne fa una classe speciale — per darvi una similitudine — crea per costoro una situazione analoga a quella che hanno nella società i giuocatori.

Quando si diventa commerciante, cessa tutta quella longanimità, tutto quel modo di esistenza che nella vita ordinaria ha i suoi difetti, ma ha anche i suoi compensi; e l'uomo entra in quella nuova società alla condizione di essere puntuale; perchè quel tale che oggi deve reclamare da noi una cambiale di 100,000 lire, deve pagarne una domani di egual somma, ed è mediante quello che riceve da noi oggi che paga domani. È in questo modo che si è prodotto quell'immenso movimento commerciale che voi vedete.

Se a un Codice che porta il titolo di commerciale voi introducete delle disposizioni, le quali riducono la procedura a qualche cosa di simile alla procedura ordinaria civile, voi distruggete la vita commerciale immediatamente.

L'Italia non se ne accorge, perchè è povera, perchè è poco industriale, e non si accorge mai di quello che fa; ma, se l'Italia conoscesse il pregiudizio che questa sua maniera di procedere (colla quale tutti trovano il modo di non pagare e nessuno trova quello di farsi pagare) le ha prodotto nella vita commerciale del mondo, saprebbe quello che le costa. E tutto questo per impedire quattro o cinque dolorosi fatti, i quali sono inevitabili nel mondo, perchè la natura è crudele e nella natura ordinaria del mondo bisogna che ci siano delle vittime. Ci sono vittime, che sono ingiustamente sacrificate, ma ci sono altre che lo sono al bene della società generale.

Vi dirò di più, che, se non ci fosse questo metodo di esimersi dal pagare, credete pure che gli Italiani, in brevissimo tempo, diventerebbero onesti e precisi; non ce n'è nessun dubbio. Queste vittime diminuirebbero a vista d'occhio. Oggi una quantità di gente che intraprende affari dubbi e discutibili, lo fa perchè ci sono tanti modi di uscirne alla fine e fra gli altri la moratoria, che per poco che abbiate un tantino di credito personale, per quanto sieno grandi le complicazioni, si è sicuri di uscirne.

Ora, io dico, l'Italia può ostinarsi ad avere una quantità di queste forme mansuete, di queste combinazioni che non sono nè carne e nè pesce: moratorie, amnistie, grazie, ecc., tutto questo è umanissimo, ma non è nè giusto nè pratico; non è giusto, perchè a beneficio dei disonesti e a danno degli onesti; non è pratico, perchè ci mette fuori del mondo e perchè i risultati sono tali che il resto del mondo non può accettare.

Oggi che la vita delle nazioni è talmente complessa che non vi è nazione che viva isolata, quando arrivate in un paese dove si ammazza la gente più impunemente che altrove, dove si può non pagare quando si deve pagare, dove, se si va in carcere, se ne esce colla stessa facilità; in un tale paese non ci si può attendere ad essere trattati alla pari delle altre nazioni. Una nazione dove è questo complesso di istituzioni potrà godere di una certa vita interna buona o cattiva nella quale gli individui si salveranno come potranno. Ma il resto del mondo si affiderà molto meno ad un paese il quale ha tutto questo retroscena di tentazioni per non essere onesto.

Questo complesso di considerazioni io vi sottopongo.

Non intendo entrare nella materia, perchè non sono competente; io vi sottopongo, ripeto, queste considerazioni di carattere generale, felicitandomi intanto di questo caso pel quale finalmente siamo usciti dalla nostra consuetudine perchè presso di noi, quando si è commesso un errore, è assai difficile di rimediario.

Pur nondimeno quello che voi oggi sostituite a quell'istituto non è gran cosa di meglio, perchè in sostanza gli effetti sono quasi gli stessi della moratoria poichè tutti quelli che hanno urgenza di essere pagati non sono pagati.

Il magistrato, poi, che entra negli affari par-

ticolari, per dire che questo concordato è o non è obbligatorio, mi pare una cosa strana, e mi sembra pure che molto modesto è il numero dei creditori che si richiede per accettarlo.

Per quale ragione poi debbono essere immuni dal fallimento quelli che sono responsabili sotto alle 10 mila lire?

Insomma è tutto un seguito di misure emollienti che tende a mantenere il nostro commercio in uno stato cronico.

Ma, ripeto, io non sono competente in materia, ed ho preso la parola quasi all'improvviso, dopo il discorso del senatore Carnazza-Puglisi, e quindi non m' inoltro, tanto più che questi articoli nella discussione potranno essere modificati.

Io invoco che questo sia, invoco che questo nuovo istituto che voi fate, e di cui forse in Italia non si può fare a meno, sia circondato di tali garanzie che non si riproducano gl'inconvenienti che ha prodotto la moratoria. (*Approvazioni*).

BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUONAMICI. Avrei da dire poche parole per riguardo ad un'osservazione che è stata fatta da un'onorevole preopinante, e sulla quale non posso fare a meno di esprimere il mio sentimento.

Certo, se mi ci volle del coraggio a parlare innanzi a voi la prima volta in ordine a questo disegno di legge dopo che un'illustrazione della scienza aveva esternato opinione contraria alla legge stessa, che io sosteneva, maggior forza mi ci vuole ora, tanto pei raddoppiati attacchi alla legge stessa, che poco fa ho sentito, quanto per la nobile e compiuta difesa, che pure da altri ne è stata fatta.

Ciò premesso, vengo a quella breve avvertenza, che ho accennato, e che riguarda appunto l'altissimo ufficio di questo altissimo Consesso; vale a dire l'ufficio di comporre e dare opera al continuo miglioramento della legislazione del paese.

È stato detto giustamente che, quando si tratta di fare delle leggi, è sempre meglio correggere, vigilare perchè le leggi antiche sieno perfettamente applicate, anzichè creare nuovi istituti; e il principio non potrebbe essere più vero; ma è nell'animo mio e nella mia mente che questo principio, per fatto no-

stro, nella presente legge non sia assolutamente violato, perchè la legge, di cui ora si tratta, non crea veramente di pianta un istituto nuovo, di cui avanti non ci fosse segno, ma piuttosto deve prendersi come un perfezionamento di leggi e istituti già esistenti. Quando un istituto ha mostrato che non soddisfa più allo scopo, pel quale era stato creato, bisogna modificarlo. E questo è stato detto da uno dei colleghi, che mi hanno preceduto nella discussione.

Ed è la massima che appunto ora s'invoca. Trattasi sempre di quei casi nei quali è utile sospendere la procedura di fallimento; e trattasi specialmente di farlo con tutte quelle cautele che servono ad evitare le frodi e la rovina di ogni buona fede nel commercio.

Non ripeterò quel che già dissi della moratoria, la quale certamente non riesce ad effetti utili. Pur troppo ci sono dei casi pietosi, ed uno ci è stato esposto da chi ha parlato prima di me. Questo è vero; ma tutti sanno che le leggi sono fatte non per casi speciali, ma per regole generali. E la regola generale è pur troppo nel caso nostro, regola di pericoli, di danni e quindi regola destinata a evitare raggiri.

Ed io posso avvertire (come già la relazione dell'onor. ministro ha avvertito) che finora la moratoria in generale ha prodotto dei danni, quantunque in qualche caso speciale, nessun lo nega, essa abbia forse potuto produrre buoni effetti.

Ma poi, ecco, o signori, il punto preciso per il quale la legge che si propone deve considerarsi piuttosto che come creatrice di un istituto nuovo, come perfezionatrice di leggi ora esistenti. È ufficio della legge il provvedere in modo che dei danni facilmente prevedibili non accadano, e non solamente in modo da riparare i danni accaduti.

Ora la moratoria ha in sè la possibilità, la prevedibilità di danni. Ci fu forse un tempo in cui si potè credere che riuscisse utile, ma oggi non lo è certamente nella pratica odierna, perchè ha in sè un vizio di dar luogo a danni facilissimi, i quali si prevedono: ossia porta con sè una grande facilità di protrarre il fallimento in modo da renderlo più aspro, e così di ingannare i creditori.

Infatti il fondamento della moratoria non è che quello di ottenere un tempo più lungo prima del fallimento. e la concessione di que-

sto tempo è fondata unicamente sulla fiducia: e, il più delle volte, sopra un conflitto dei maggiori creditori a danno dei minori; in guisa che, da ultimo, il debitore cade in un fallimento anche più disastroso.

Questa è la storia precisa della moratoria.

Invece il concordato preventivo, del quale si parla nella legge, comincia con il pagamento assicurato del 35 o del 40 per cento ai creditori. Il che vuol dire che comincia con un punto di esecuzione e di fatto che non è semplice fiducia, e che stabilisce poi una uguaglianza accettabile fra tutti i creditori. Certo un tal pagamento non è tutto l'onere dei creditori, ma codesto pagamento dimostra una grande serietà di propositi ed una parte reale di esecuzione, che è precisamente il contrario di quello che si presenta con la moratoria.

Ora ciò, mentre produce l'effetto, talvolta conveniente di allontanare il fallimento disonorevole e disastroso, assicura una parte dei diritti dei creditori i quali discutono, accettano o rigettano. Per queste ragioni adunque io dissi che la legge proposta mi sembra piuttosto un perfezionamento degli istituti esistenti, anziché la creazione d'istituto nuovo.

Ed a questo proposito ricordo anche il famoso articolo 825 del Codice di commercio che ha dato tanto lavoro alle Corti di cassazione. Ebbene, codesto articolo può interpretarsi come un lontano principio o fondamento dello stesso concordato preventivo; onde la legge proposta può dirsi quasi un risultato dell'articolo medesimo, e certo si mostra tale che non contraddice affatto al sistema ed allo spirito generale del nostro Codice nella parte ove tratta dei fallimenti.

LUCCHINI G., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI G., *relatore*. Spero potermi sbrigare abbastanza sollecitamente, almeno per quella parte del progetto che si riferisce alla moratoria.

A due egregi senatori che ne sostennero la opportunità, si contrapposero altri due egregi senatori che dimostrarono, a mio avviso splendidamente, come la moratoria debba essere abolita, e quindi basteranno poche considerazioni di contorno, per esaurire il compito del relatore.

Il senatore Guarneri ed il senatore Carnazza

sostengono in via assoluta, l'uno la bontà, l'altro l'opportunità della moratoria, e poi sostengono in secondo luogo che ad ogni modo si poteva conservare la moratoria pur creando questo nuovo istituto che chiamasi il concordato preventivo.

Vedremo tra poco come forse in parte almeno, sempre a mio avviso, il loro voto sia appagato anche con la legge che stiamo discutendo, ma quanto alla opportunità o meno di mantenere la moratoria così com'è, od anche perfezionata, mi permettano di dire che non lo credo saggio consiglio.

Quali sono gli argomenti coi quali gli egregi colleghi sostengono che la moratoria non ha fatto buona prova e che quindi deve essere conservata? Il principale, anzi direi l'unico argomento è questo che non fu mai applicata come i criteri dell'istituto stesso indicavano.

Io non mi perderò ad un esame minuto della vostra tesi perchè forse esorbiterei dal campo nel quale siamo.

Mi limiterò a dire questo: che quando voi asserite che tutta la magistratura italiana non ha saputo applicare questa legge, la conclusione a cui deve venirsi si è che la legge è cattiva e di impossibile applicazione, poichè non si potrà mai ammettere l'ipotesi che nella magistratura del nostro paese non vi siano uomini d'ingegno e di cultura i quali sappiano intendere lo spirito di una legge e all'occorrenza applicarlo. Sarebbe una tale censura alla amministrazione che, in verità, se io fossi il ministro guardasigilli sentirei, e non dubito che lo farà, sentirei la necessità di protestare altamente contro questa gravissima accusa.

Dunque, se non fu in nessun luogo applicata bene, convien dire che è una cattiva legge la quale ha bisogno, in ogni caso, di essere profondamente corretta, non superficialmente come parevami accennasse il senatore Guarneri.

E se dobbiamo profondamente correggerla, io spero dimostrarvi nel corso di questa discussione che il nuovo istituto che il ministro propone, in fondo, corregge i vizi della moratoria senza toglierne virtualmente i vantaggi.

Il senatore Guarneri insieme all'onorevole senatore Carnazza sostenne che la moratoria non ha vizi intrinseci. Or, od io m'inganno o la moratoria ha proprio il vizio intrinseco in sé, che necessariamente deve renderla cattiva.

Il vizio a mio avviso è questo: che essa presuppone l'impossibile e crea nel commerciante quelle illusioni che si spiegano perfettamente con la natura umana.

E presuppone l'impossibile in questo senso, che il commerciante il quale avesse realmente il suo attivo superiore passivo, non ricorrerebbe mai alla moratoria la quale, checchè si dica, porta nota d'infamia quasi quanto il fallimento. Il secondo vizio cui accennava è questo: che aumenta le illusioni del commerciante; perchè quando costui può sperare, facendo credere di avere il suo bilancio in ordine, di acquistare sei mesi e forse un anno di tempo, facilmente egli s'illude di poter dare ordine ai suoi affari, speranza che non si avvera mai o quasi in pratica.

Dalla moratoria, pur troppo, si viene al concordato amichevole o al fallimento.

Il senatore Guarneri ha citato un caso singolo; egli lo raccontò ed io senza il più leggero dubbio lo credo in tutti i suoi particolari; ma mi permetta il senatore Guarneri di dirgli che in quel caso il merito fu suo, non dell'istituto della moratoria. Ella con la sua influenza, con la sua attività e con la rispettabilità che gode onor. Guarneri, ha potuto ottenere i risultati che ha ottenuto; ma disgraziatamente ad ogni moratoria non c'è mica un senatore Guarneri, e di casi singoli potrei citarne anch'io, però nella massima parte, nella quasi totalità dei casi di moratoria; l'esperienza è in senso contrario al caso accennato dal senatore Guarneri.

Signori, moratorie celebri ne ricordiamo più o meno tutti. Io ne ho fitta nella mente una molto importante: si trattava di milioni; moratoria che è finita dando ai creditori il 2 o 2 e mezzo per cento.

Dallo stato di bilancio in perfetto assetto, senza passare pel fallimento, siamo venuti a un componimento amichevole, in cui i creditori hanno percepito il 2 e mezzo per cento. Non è il caso dunque di dimostrare con fatti singoli la bontà o l'insufficienza d'un istituto. Prendiamo invece la statistica per vedere se questo istituto ha fatto buona o cattiva prova.

Da essa vediamo che ogni anno in Italia ci sono all'incirca 1700 fallimenti, ben inteso che questi sono i fallimenti di cui si può fare la statistica, perchè di quelli che finiscono con un concordato amichevole nulla possiamo sapere,

tutt'al più possiamo ritenere, come ritengono gli uomini che vivono molto negli affari, che ad ogni fallimento dichiarato corrispondano 10 o 12, e forse più, di non dichiarati. Ora di fronte a questi 1700 circa fallimenti, quante sono le moratorie che si accordano in Italia? Il numero varia e prende una fisionomia direi quasi regionale: ma in media è di un centinaio. Di questo centinaio la metà quasi viene prolungata al secondo periodo semestrale e quante poi finiscano in fallimento o in concordato amichevole, non lo possiamo apprendere dalla statistica.

Certo però, il numero esiguo di queste moratorie significa che già nella coscienza pubblica e del magistrato, mi si permetta dirlo, vi è una certa prevenzione contraria, perchè ne vede quotidianamente in pratica l'infelice risultato.

Il senatore Carnazza a sostegno della sua proposta, cioè di conservare la moratoria pure istituendo il concordato preventivo, disse che così si è fatto anche nel Belgio. Ed è vero.

Il senatore Carnazza ha perfettamente ragione. Ma badi però, senatore Carnazza, che la moratoria esisteva precedentemente e che il concordato preventivo fu approvato nel Belgio in via provvisoria, in esperimento, e approvandolo in esperimento, era naturale che non si dovesse abolire l'istituto preesistente perchè se il concordato preventivo avesse dato cattiva prova rimaneva l'istituto che prima si aveva.

Ad ogni modo anche il Belgio, io l'ho citato nella mia relazione, ci dice chiaramente che non è un istituto il quale corrisponda, entri nelle abitudini di un popolo, tant'è vero che in quindici anni nel Belgio, dal 1861 al 1875, vi furono soltanto 45 domande di moratoria.

Per chi conosce il Belgio, e sa qual movimento d'affari ci sia, il fatto che vi furono soltanto 45 domande di moratoria, ha un'eloquenza schiacciante.

E vengo, come dissi precedentemente, a dimostrare che coloro i quali trovano che la moratoria è un istituto apprezzabile, opportuno, debbono accettare il concordato preventivo, il quale, in certi determinati casi, è sotto un certo aspetto, può tener luogo della moratoria.

Ma si dice: Col concordato preventivo se c'è un commerciante il quale voglia mantenere proprio integra la sua fama e pagare fino al-

l'ultimo centesimo i suoi creditori, soltanto chiedendo del tempo, non lo può.

Ma chi glielo impedisce, offra un concordato preventivo dilatorio e dica ai suoi creditori: Io vi pago completamente, ma non oggi, fra quattro, cinque mesi, e avrà offerta virtualmente una propria e vera moratoria.

Dunque non è a dire che sopprimendo la moratoria e istituendo il concordato preventivo si venga a togliere la possibilità al commerciante di rimanere uomo d'onore, che rende omaggio ai suoi impegni.

No, il nuovo istituto lascia aperta questa strada, l'onestà ci sia e troverà modo di camminare anche con il nuovo istituto.

In verità non credo opportuno di soffermarmi ancora sulla moratoria, poichè, ripeto, sono tali e tanti gli elementi i quali provano che essa non ha fatto buona prova nel nostro paese, e tante e tante manifestazioni contrarie abbiamo, d'ogni parte, meno forse, non saprei, qualche singolo punto d'Italia, che l'abolizione è diventata una necessità.

Basta conoscere un po' le relazioni al guardasigilli dei procuratori generali e dei procuratori del Re, e tener conto dei voti delle Camere di commercio, per capire come da ogni parte si chieda come questo istituto venga mutato o soppresso.

E, senza soffermarmi d'avvantaggio su questo punto, passo all'altro.

Concordato preventivo, o signori, è una parola che a taluno suona paurosamente, ma proprio non c'è di che.

La legge che vi sta sott'occhio è una legge la quale, a chi non è molto addentro in questa materia, produce un'impressione disgustosa; forse li spaventa quei 43 articoli. Articoli i quali, nella loro complessità, pare creino confusione.

Ma è poi proprio vero che sia una legge involuta, una legge difficile, una legge che radicalmente innuova? Niente di tutto questo, o signori.

Molto acutamente il senatore Buonamici poco fa diceva che questo nuovo istituto non è che l'integrazione di istituti già esistenti.

Infatti, signori, che cosa è il concordato preventivo?

Non è altro che quel concordato che noi abbiamo anche ora nel nostro Codice di commercio, posteriore alla dichiarazione di fallimento,

portato invece prima. Voi avete lo stesso istituto, il quale naturalmente viene circondato da due garanzie, che prima non avevano ragione d'essere perchè vi provvedeva la dichiarazione di fallimento. La prima garanzia consiste in tutti quei provvedimenti che assicurano l'integrità del patrimonio del debitore; la seconda consiste in quei provvedimenti i quali mettono il commerciante che chiede il concordato preventivo, nell'impossibilità di operare disonestamente, ponendogli al fianco un giudice delegato ed un commissario che lo seguono sempre nella sua azienda, rimanendone pur egli a capo.

Di più, il nuovo istituto porta la nota di moralità; poichè dà al tribunale la più ampia facoltà di negare l'omologazione del concordato ogni qualvolta creda il debitore indegno di questo beneficio. Oggi il tribunale, in massima, si accontenta di constatare se le votazioni fatte nel concordato rispondono ai criteri di legge, e passa sopra tutto il resto.

Finalmente questo nuovo istituto garantisce che questo concordato preventivo non si risolverà, come l'attuale moratoria, in uno scherzo, perchè c'è la garanzia assoluta che almeno il 35 per cento i creditori potranno ottenere.

Sono dunque, a mio avviso, enormi i vantaggi, e sotto il punto di vista finanziario, e sotto il punto di vista morale; ed al tempo stesso il progetto di legge è semplicissimo; perchè, ripeto, altro non fa che garantire il patrimonio, assicurare che il beneficio cada su persone che lo meritino, e salvaguardare ai creditori, contro ogni evenienza, almeno il 35 per cento del loro denaro. In questa discussione l'egregio senatore Carnazza, così cortese nella forma, ma così severo nella sostanza, ha più volte lasciato supporre che quando questa legge sarà in vigore, si otterrà sempre necessariamente il concordato, offrendo il 35 per cento. E su questa base, egli, direi, ha fondato il 90 per cento delle sue censure. Ora, mi perdoni il senatore Carnazza, non è punto vero. Il progetto di legge non tocca affatto l'offerta che il debitore può fare. Il numero 3 dell'art. 3, il quale impone al debitore di dare solide garanzie personali o reali ai creditori, che essi avranno il 35 per cento, non ha niente a vedere con la volontà del debitore e dei creditori. Non è che un punto di partenza, messo soltanto perchè il tribunale giudichi se vi è

serietà da parte del debitore nel chiedere il concordato preventivo. È una formalità la quale acconsente che il tribunale dica: esperite le pratiche coi vostri creditori; e se non vi è, non permetta di esperirle. Perchè vuol sostenere il senatore Carnazza che questo concordato si risolverebbe, come purtroppo avviene adesso in qualche caso, che sarebbe indecoroso e che ferirebbe la moralità di un paese? La verità invece è che lo stato attuale ferisce la moralità del paese.

Oggi la condizione di fatto è, che il nostro Codice contro i commercianti insolventi è enormemente, terribilmente severo; li minaccia di prigione, li spossa di tutto, toglie loro ogni ingerenza nella propria azienda e perfino permette che sieno aperte le loro lettere, le quali possono contenere delicatissimi segreti. Ora, è naturale, è umano, che il commerciante dinanzi a questo orribile spettro si arretri e cerchi ogni modo per evitarlo; e per evitarlo non c'è che ricorrere al concordato amichevole, il quale è una sozzura anche peggiore.

Ne ho fatto cenno nella relazione, ma sta bene ripeterlo: Che cosa è il concordato amichevole? È questo: Quando il commerciante sente di non poter più fare onore ai propri impegni, va in cerca di una persona che lo aiuti a trarsi da questo impiccio, e trova subito fra i suoi creditori un uomo senza cuore, il quale gli dice: Voi avete bisogno di accomodare i vostri affari; ebbene, accomodiamoli, purché però voi paghiate integralmente me; altrimenti io mi opporrò a qualunque offerta di concordato e vi farò fallire.

Allora il debitore è già costretto a transigere con costui; quindi, patti leonini da una parte, e dall'altra creditori truffati, i quali, dopo aver resistito più o meno, finiscono, per sottrarsi anche, se volete, alle noie, accettano quella misera percentuale che il debitore offre.

Che cosa avverrà invece (io ne ho fede) quando funzionerà il nuovo istituto? Avverrà che il creditore, il quale ha veramente il sentimento dell'onore, preferirà di far subito la domanda di concordato preventivo, perchè se anche fra i suoi creditori vi fosse taluno che, per rancori, per inimicizia o per poca onestà, volesse opporsi, il debitore troverà in quelle disposizioni di questa legge che permettono alla maggioranza, entro certi limiti, di farsi valere,

aiuto ed ausilio, in modo da poter mettere da un canto questa cattiva genia di creditori che vogliono speculare sulle miserie altrui, e potrà riuscire ad accomodare i propri affari in modo onesto, degno e soddisfacente, così per l'una parte come per l'altra.

Dunque nessun timore che questo progetto di legge possa turbare qualche alto principio, possa riuscire a far scendere di più la moralità del nostro paese; tutt'altro, un'azione l'avrà ma nel senso del bene. Evidentemente non bisogna contare sulla perfezione perchè qualche cosa di male resterà sempre come è nella natura umana, ma questo istituto servirà a migliorare molto le condizioni del commercio, e difatti paesi più di noi progrediti, e quindi più di noi civili e ricchi, lo hanno da parecchio tempo. Lo hanno l'Inghilterra, la Francia, il Belgio, la Confederazione Svizzera, la Spagna e l'Ungheria; siamo adunque confortati dell'esempio di tanti paesi.

Perchè noi dobbiamo sempre impaurirci quando ci si viene innanzi con qualche cosa di nuovo?

Noi facciamo molte leggi di finanza, ma all'infuori di questo noi siamo, quasi direi, paralizzati in tutta la nostra azione legislativa. È tempo di mutare la via e cominciamo con un modesto passo approvando questa legge che ha ottenuto sanzione in paesi ove, come giustamente osservava il senatore Vitelleschi, il senso della moralità è molto più elevato che da noi.

Sta poi in fatto che la rappresentanza commerciale del paese desidera questa riforma, e di ciò potrebbe farsi autorevole interprete il senatore Pisa, che siede qui vicino a me, il quale è stato per molti anni presidente della Camera di commercio di Milano, cioè a dire della città più commerciante d'Italia, ed è stato anche giudice di tribunale commerciale, conosce perfettamente la materia e potrà dirvi se è vero o no che i commercianti desiderano questa riforma.

Ma se ci fosse poi bisogno di una prova ulteriore ve la do subito. Avrete osservato che, pur troppo per il relatore, la presentazione di questo progetto di legge ha provocato una vera gragnuola di opuscoli. Ne abbiamo avuto qui in Senato a centinaia, vorrei quasi dire a migliaia, e non uno di questi ha combattuto il

concetto del concordato preventivo, eppure parivano tutti da commercianti o da gente molto affine.

Il Senato stia quindi tranquillo che farà cosa grata a coloro che sono i migliori giudici della materia.

È ora mio compito di confutare, se mi sarà possibile, le eccezioni del senatore Carnazza, ma prima mi sia permessa una breve digressione.

Il senatore Carnazza nel principio del suo discorso ha detto: « Io prego l'onor. ministro, e l'onor. relatore a non volere invocare autorità, parlino obbiettivamente, esaminino la legge come è e come faccio io, senza ricorrere ad altra fonte ». Mi permetta il senatore Carnazza di non poterlo accontentare in questo suo desiderio e mi spiego subito. Sarebbe questo buon giuoco per il senatore Carnazza, egli professore di diritto commerciale, valentissimo avvocato, noto fra noi e anche al di fuori del Senato per i suoi scritti e per altri meriti che è inutile che io stia qui ad esaminare, può fare a meno di citare autorità perchè è un'autorità egli stesso.

Ma io, povero legaluccio di provincia, ho bisogno di confortare le mie parole con quelle di uomini veramente superiori se no la partita non è pari. Non potrei accettare un duello a queste condizioni, e quindi egli deve permettere che mi premunisca un poco anch'io di autorità. Del resto anche il senatore Carnazza ha sentito il bisogno di citare il Cabella, il Mancini e perfino Chamberlain, o perchè non vuole acconsentire che anch'io citi coloro i quali hanno dato appoggio o, meglio, collaborano in questa legge?

Ecco come stanno le cose: Questo progetto di legge è opera di una Commissione nominata dal guardasigilli Calenda, incaricata di proporre le riforme del Codice di commercio.

Questa Commissione, di cui facevano parte i senatori Auriti (non occorre che aggiunga altro, perchè in quest'aula risuona ancora la parola di Francesco Auriti), Alagia, Besso, Boccardo, Bolaffio, Danieli, De Rossi, De Paoli, Luzzatto, Magaldi, Vivanti e altri, insomma i migliori cultori del diritto commerciale, nominò una Sottocommissione la quale si occupasse particolarmente del concordato preventivo ed esaminasse se non fosse il caso di formulare un

progetto di legge, che poi il Parlamento italiano avrebbe discusso ed approvato.

Questa Commissione risultò composta dei signori Alagia, Bolaffio, Mortara, Parenzo e Penserini; studiò coscienziosamente ed a lungo e formulò l'attuale progetto di legge, meno in qualche punto modificato dal ministro proponente, che non tocca l'essenza del progetto di legge stesso.

Il progetto della Sottocommissione venne poi dalla Commissione generale esaminato ed approvato, per cui può dirsi senza tema di smentite che il progetto attuale arriva a noi con l'autorità dovuta agli uomini illustri dei quali ho citato i nomi. Se ella, onor. Carnazza, avesse sostenuto che in questa legge vi sono delle imperfezioni, io avrei potuto ammetterlo, perchè di perfetto a questo mondo non c'è niente, neanche la donna, quantunque l'abbia fatta Iddio, e, noti bene, traendola da una costola dell'uomo. Non ci sarebbe proprio a stupire se anche su questo progetto qualche menda ci fosse. Ma il dirci poi che esso manomette tutto il Codice di commercio, che chi ha proposto quegli articoli ignorava che cosa volesse dire società in nome collettivo e società in accomandita, ignorava che cosa fossero soci limitatamente o illimitatamente responsabili; questo — me lo permetta — proprio non posso ammetterlo. Ho fatto questa breve digressione per provare che se v'è da un canto l'autorità del nostro egregio collega, il senatore Carnazza, v'è dall'altro canto l'autorità di coloro che hanno proposto la legge, e vengo ora a quell'esame obbiettivo a cui ho accennato.

Noi, in Senato, ed è molto bene, non badiamo troppo alle forme. Ma evidentemente questa discussione che facciamo sarebbe stata più al suo posto nell'esame degli articoli, perchè infin dei conti se dobbiamo mantenere la moratoria o meno, si poteva decidere all'articolo che la sopprime, così pure per tutte le obiezioni mosse dal senatore Carnazza. Ma io gli rispondo subito perchè spero di allontanare dal mio capo, ed anche dal vostro, la terribile minaccia che egli ci ha fatto, quando disse che se il Senato deliberasse di passare alla discussione degli articoli, egli ad ogni articolo avrebbe proposto una serie di emendamenti. Amo credere, anzi sono certo, che questi emendamenti li avrebbe proposti per migliorare la legge, ma

ciò non toglie che la minaccia fosse terribile, spaventosa e suonasse, quasi, come il pericolo di un tentativo d'ostruzionismo nuovo affatto nell'ambiente sereno di questa Assemblea.

Rispondo quindi subito perchè spero di scongiurare in via assoluta questo pericolo.

Ora però pregherei l'onor. presidente a voler accordarmi qualche minuto di riposo.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per qualche minuto. (Ore 17 e 10).

PRESIDENTE. Si riprende la seduta, il relatore ha facoltà di continuare il suo discorso.

LUCCHINI G., *relatore*. La prima eccezione, la prima censura mossa dal collega Carnazza fu questa: Siccome per l'art. 99 del Codice di commercio disse egli, le Società in nome collettivo ed in accomandita semplice non possono opporre la mancanza delle formalità di costituzione ai terzi, per quanto non abbiamo adempiuto alle formalità di costituzione, così quando all'art. 1^o si dice: *Società legalmente costituite* restano escluse quelle Società le quali di tali formalità mancassero.

D'accordo, onor. Carnazza, il presente progetto di legge non contempla che Società le quali sono legalmente costituite, ed è giusto che sia così poichè la legge non deve sanzionare l'illegalità.

Queste Società di fatto, così dette, le quali non vogliono compiere le formalità ordinate dalla legge forse perchè c'è di mezzo qualche considerazione d'indole finanziaria, fiscale.

Queste Società noi non le possiamo ammettere al beneficio del concordato preventivo. Così facendo intendiamo che questa legge sia d'eccitamento a far rientrare nell'ordine anche le Società che non ci fossero. Lei sa meglio di me quante pratiche, quanti voti furono emessi anche dalle Camere di commercio perchè ci fosse l'obbligatorietà dell'iscrizione eziandio di quelle Società, e rimasero sempre inascoltati, e fu negata sempre una sanzione per l'omessa denuncia di queste Società di fatto.

Dunque senza dubbio ella si appone al vero, ma non c'è che una sola differenza, che mentre cioè ella crede che questa lacuna costituisca un male, l'Ufficio centrale intese che costituisca un bene, senza dire che in verità un progetto di legge non si dovrebbe respingere solo perchè vi è una lacuna di questo genere.

All'art. 3 il senatore Carnazza fa due censure. La prima è questa: la vostra legge, dice egli, sarà inapplicabile alle Società in accomandita ed anonime, perchè, siccome esse, per l'art. 146 del Codice di commercio, devono ritenersi sciolte di diritto, quando hanno perduto due terzi del loro capitale, non potranno mai offrire il 35 % del debito contratto; lo che ammette implicitamente che siasi distrutto tutto il capitale sociale, e divorato il 65 % del capitale assunto a debito.

È così?...

CARNAZZA-PUGLISI... Sì.

LUCCHINI G., *relatore*. Sta bene; se riuscirò a dimostrargli che egli non è dalla parte della ragione, non sarà perchè io abbia spostato la questione.

Osservo prima di tutto che anche questa sua censura sarebbe sempre molto relativa, perchè se le Società in accomandita ed anonime non potessero approfittare del beneficio della legge, vi saranno tante altre persone e Società, le quali potranno approfittarne, che davvero non sarebbe questo un motivo sufficiente per respingere tutto.

Ma io non sono d'accordo con lui nell'interpretazione dell'art. 146 del Codice di commercio, di fatti questo articolo dice: « quando gli amministratori riconoscono che il capitale sociale è diminuito di un terzo, devono reintegrarlo; allorchè la diminuzione giunge ai due terzi del capitale, lo scioglimento ha luogo di diritto ».

Dunque, se lo scioglimento ha luogo di diritto - dice il senatore Carnazza - come volete parlarvi di proporre un concordato preventivo? Ma, senatore Carnazza, altro è che la legge, per considerazioni molto facilmente spiegabili, proclami questa massima, altro è che la Società vi ottemperino.

Delle Società in accomandita od anonime, che non ottemperano a questa prescrizione e che cadono in fallimento, ve ne furono, ve ne sono e ve ne saranno parecchie; tanto è vero che l'ultimo capoverso di questo art. 146 dice: « Quando la Società si trovi in istato di fallimento, gli amministratori devono chiedere la dichiarazione al tribunale, ecc. ».

Lo che prova che la evenienza del fallimento era presa in considerazione anche dal legislatore.

Altrimenti il senatore Carnazza, supposto che

egli fosse stato in questo o nell'altro ramo del Parlamento quando si discuteva il Codice commerciale, avrebbe potuto dire: ma perchè contemplare il caso del fallimento di una Società se, quando essa ha consumato i due terzi del capitale, entra in liquidazione. Dunque anche le Società possono fallire, si provino a sospendere i pagamenti e il fallimento verrà indipendentemente dalle condizioni del loro capitale sociale.

Ora quando vi sia, sotto qualunque ipotesi, la possibilità di fallimento vi è anche la possibilità di ricorrere al nuovo istituto del concordato preventivo.

Questo e non altro dice la legge.

La seconda censura all'art. 3 è la seguente: Il senatore Carnazza ha affermato, se ho ben compreso, che non è serio il dire nell'ultimo comma dell'art. 3: « In tali casi, ove risulti che il ricorrente è in istato di cessazione dei pagamenti per obbligazioni commerciali, il tribunale ne dichiara senz'altro il fallimento ».

Quando il debitore offre la percentuale del 35 per cento, dice il senatore Carnazza, esso è già in istato di fallimento.

Questo il suo ragionamento, se lo ho inteso bene, perchè il senatore Carnazza è un perspicuo ragionatore, ma qualche volta le sue argomentazioni sono così sottili che una mente povera come la mia non riesce ad afferrarle. Qui, secondo me, il senatore Carnazza, cade in un equivoco, quello di credere che il n. 3 dell'art. 3 dica che si deve offrire il 35 per cento, mentre invece non si parla punto di offerta, e men che meno si pone in campo ciò che potrà spettar ai debitori in seguito a questo esperimento di concordato preventivo.

Il n. 3 dell'art. 3 dice semplicemente questo, la vostra domanda di ricorrere al concordato preventivo sarà ammessa soltanto se presenterete una seria garanzia personale o reale che il 35 per cento almeno lo pagherete.

Dunque non è vero che si debba offrire soltanto il 35 per cento, si offrirà quello che si offrirà.

In qualunque caso poi non si può omettere la circostanza della cessazione dei pagamenti, voltachè il Codice dice chiaramente che non si può mettere in stato di fallimento un negoziante se non ha sospeso i suoi pagamenti, e sarebbe stata strana una innovazione a questa

parte del Codice di commercio, che è parte fondamentale. Altro che le deroghe accennate dal senatore Carnazza!

All'art. 7 il senatore Carnazza dice: è enorme impedire l'iscrizione d'ipoteche dalla data della presentazione del ricorso qualora l'ipoteca sia stata consentita precedentemente, se la pratica giurisprudenza ha riconosciuto il principio opposto.

Non conosco la giurisprudenza al riguardo da lui accennata la quale ammetta, che anche nel caso di fallimento si possa prendere una iscrizione ipotecaria, qualora sia stata concessa precedentemente, non solo alla sentenza di dichiarazione, ma a tutte le retrodate che potessero stabilirsi.

Rispondo subito.

Il principio si deve mantenere scrupolosamente. Ed infatti non si saprebbe spiegare perchè dovesse essere lecito iscrivere una ipoteca ad un creditore il quale avendo ottenuto il diritto di farlo, chi sa quanto tempo prima, lo avesse poi trascurato.

Peggio per lui, adempia subito al suo dovere *vigilantibus iura succurrunt*, con quel che segue.

Dobbiamo noi derogare a questo supremo principio?

No. Veda poi il senatore Carnazza se al successivo art. 9 non ci sia qualche cosa che può in certo qual modo rimediare anche a questo eventuale inconveniente.

Infatti la persona del concordatario non sparisce mica; viene integrata come dissi precedentemente dal giudice delegato e dal commissario.

Ora siccome l'elemento morale rimane sempre libero al tribunale che deve giudicare se il concordato è da omologarsi o meno, ove avvenisse una di quei casi in cui la incuria, la negligenza fossero anche scusabili, il giudice delegato, il commissario e il tribunale potranno intervenire.

Del resto, se questo non fosse, resta sempre che la legge non deve derogare al principio di massima che chi cura, chi vigila sui suoi diritti deve essere tutelato, chi non li vigila peggio per lui.

Passo all'altro. All'art. 9 il senatore Carnazza dice questo: Siccome in questo articolo si prescrive che sono nulli tutti gli atti fatti durante

la procedura di fallimento si viene *ad ammettere implicitamente che, se fatti un giorno prima, sono validi.*

Io non posso consentire con lui. Se il progetto di legge dice che certi determinati atti compiuti dal debitore durante la procedura di concordato sono nulli, non ne viene per questo che gli atti precedenti sieno sempre efficaci, perchè essi rimangono sotto la minaccia di tutte le disposizioni delle altre leggi commerciali.

Ora, onorevole Carnazza, supponiamo che qualcuno dei fatti che sono contemplati dagli articoli 707 e 709 del Codice di commercio sia avvenuto, che cosa succederà? Succederà questo che o l'adunanza dei creditori, vagliato quell'atto, crederà utile di passarci sopra, e dirà, per esempio, che la tal vendita avvenuta uno o due giorni prima della presentazione della domanda di concordato, non è di grande importanza perchè dalle condizioni generali del concordato si ha di che rimanere soddisfatti senza volere la nullità della vendita stessa, e il concordato si farà; o si crederà opportuno di infirmare quella vendita ed in questo caso verrà dichiarato il fallimento, e ripiglieranno vigore tutte le disposizioni di cui agli articoli 707 e 709 del Codice di commercio.

All'art. 12 il senatore Carnazza affaccia la seguente eccezione:

In questo articolo si dice di presentare le proposte definitive, mentre invece l'art. 1 ordina al richiedente di presentare i patti e le condizioni che si debbono proporre, e all'art. 3 si parla del 35 per cento. Tutto questo è contraddittorio. No, onorevole senatore Carnazza, nessuna contraddizione.

All'art. 2 si dice che il debitore deve presentare le sue proposte o i motivi pei quali non può indicarli immediatamente ed è quindi logico che nell'art. 12 si parli di patti definitivi. Tanto più che questi patti possono mutare nel corso della procedura e niente vi sarebbe di straordinario se il commerciante, che prima chiede di poter dare il 40, il 50 per cento, si decidesse ad offrire di più in seguito, quando cioè ha luogo l'adunanza dei creditori.

Niente lo vieta, perchè il 35 per cento cui accenna l'art. 3, n. 3, non ha che far niente con la proposta. All'art. 25, ultimo capoverso, il senatore Carnazza sostiene che codesta di-

sposizione di legge non troverà mai applicazione, perchè il concordato coi soci illimitatamente responsabili non si capisce, e quello coi soci limitatamente responsabili non entra nel presente progetto di legge.

Osservo anzi tutto che anche questa osservazione del senatore Carnazza contemplerebbe una superfluità della legge, non un vizio. Ma egli m'insegna poi che una disposizione superflua, se non è bene, non è neppure un male. Una parola superflua in una legge può senza dubbio rendere il suo significato meno perspicuo e confuso; ma che ci sia una disposizione che non venga applicata non è punto un vizio e tanto meno un vizio grave.

Ne abbiamo tante leggi e parti di leggi che non sono più applicabili. Dirò di più che non sono d'accordo con lui, quando egli sostiene che si dovrebbe escludere l'ipotesi di un concordato con una Società in cui vi siano soci limitatamente e illimitatamente responsabili. Io invece quell'ipotesi la trovo possibilissima.

E perchè si deve escludere la possibilità di un concordato in cui i creditori sieno disposti a rinunciare tutti i diritti che avrebbero contro i soci illimitatamente responsabili?

Io non capisco proprio quanto afferma il senatore Carnazza. Ad ogni modo mi riservo di rispondere, se sarà del caso, quando avrà avuto la bontà di ripetermi la sua osservazione in modo che la povera mia mente possa afferrarla.

Finalmente all'art. 27 il senatore Carnazza afferma di non comprendere le condizioni speciali che vengono fatte agli obbligatari.

Io sperava di averne detto abbastanza nella mia relazione. Confesso che non mi attendeva questa censura.

È evidente il perchè si propone che si possano fare delle condizioni speciali agli obbligatari. Perchè si tratta di un debito unico che è rappresentato da tanti titoli, tutti eguali, tutti portanti le identiche condizioni, di titoli cioè che sono frazione di un tutto.

E questo debito unico, per la sua speciale natura, deve anche venire considerato in modo speciale e può benissimo darsi il caso che il fare ad esso delle condizioni diverse da quelle riservate agli altri creditori, giovi pure a questi ultimi.

Per la stessa ragione torna opportuna la legge quando dispone che i possessori di questo

obbligazioni, per approvare il concordato, debbano anche seguire un metodo speciale. Debbono deliberare separatamente dagli altri creditori. Quanto poi al modo di apprezzare il valore delle obbligazioni è duopo notare che senza dubbio l'art. 851 del Codice di commercio ha qualche cosa che va corretto e riformato applicandolo a questa legge.

L'art. 851 del Codice di commercio dice: « Se la Società fallita ha emesse obbligazioni al portatore, i possessori di queste sono ammessi al passivo del fallimento in ragione del valore di emissione delle obbligazioni, detratto ciò che si fosse pagato a titolo di ammortamento o di rimborso sul capitale di ciascuna obbligazione ».

Ora questo non basta, egregio senatore Carnazza, poichè vi sono delle obbligazioni che sono emesse a un prezzo inferiore a quello con cui verranno soddisfatte entro un termine stabilito di tempo.

Ora se si deve cogliere il punto incidentale in cui avviene il concordato come si apprezzeranno queste obbligazioni? Forse al prezzo di emissione? No, perchè saranno state pagate meno di quello che realmente le obbligazioni valgono nominalmente.

Forse al valore che avranno quando sia raggiunto il termine ultimo e vengano a scadere naturalmente? Meno che meno perchè allora ne nascerebbe questo sconcio: mentre siamo in materia di concordato, mentre si dà una percentuale del proprio avere ai creditori, si farebbe una categoria di questi che godrebbero il vantaggio di vedere apprezzato il loro credito più di quello che effettivamente è loro costato.

Ora io non credo che il senatore Carnazza, che ha l'animo così gentile, voglia rifiutarsi a riconoscere che se pur vi è travisamento di un articolo del Codice di commercio lamentato da lui, questo travisamento torna così opportuno, da persuadere anche l'abbandono di quei rigidi principi dietro i quali si è trincerato avanti ieri il senatore Carnazza.

Dunque non mi dica che questa disposizione di legge merita di essere sterminata come e più di tutti gli altri articoli, non sia così crudele.

Finalmente all'articolo 32 il senatore Carnazza obietta che con questo articolo, che è quello di cui si parla per la domanda di concordato fatta dall'erede beneficiario di un commerciante, si

toccano i principi del Codice civile. Io aspetterò su questo punto le dichiarazioni del ministro, perchè come relatore non posso anticipatamente interpretare la volontà del governo.

Se il senatore Carnazza me lo consente, ne discuteremo quando saremo arrivati a questo articolo. Non vorrei darle una risposta che potesse pregiudicare in un senso o nell'altro la libertà d'azione dell'Ufficio centrale.

Così ho finito. Domando perdono al Senato se ho dovuto abusare della sua pazienza, vede che non l'ho fatto apposta; nessuno più di me sarebbe stato felice di togliersi d'impegno con poche parole. Non farò nemmeno una perorazione, perchè le perorazioni sono cattivi germogli di cattive cause. Qui invece avete di fronte una legge la quale provvede a bisogni veramente sentiti dal ceto commerciale, una legge che certamente corregge dei difetti e dei guai ora esistenti, una legge infine che s'ispira ad un alto principio di moralità oltrechè di convenienza sociale, e questa assemblea, in cui ha sempre aleggiato un ben inteso spirito di conservazione, sono sicuro non vorrà questa volta smentirsi e darà il suo voto favorevole. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rimandato a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la tornata di domani alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti (N. 17-*seguito*);

2. Consorzi di difesa contro la grandine (N. 111);

3. Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1900, n. 377, contenente alcune modificazioni delle disposizioni dei Capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile (N. 95 *urgenza*);

4. Proscioglimento del vincolo d'inalienabilità di terreni e fabbricati della tenuta demaniale di Follonica (N. 112).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa l'11 maggio 1901 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche